

Udine, 02 maggio 2017

Il distacco di lavoratori in Austria

Premessa

In materia di distacco di lavoratori gli obiettivi del legislatore comunitario sono quelli di garantire la libera prestazione di servizi, tutelare la libera circolazione dei lavoratori e tutelare le condizioni di lavoro contrastando il cd “*dumping sociale*”.

Le direttive europee n. 96/71/CE e n. 2014/67/UE hanno lo scopo di perseguire paritarie condizioni di lavoro e di evitare i fenomeni discriminatori tra lavoratori da parte di quei soggetti che localizzano la prestazione lavorativa in paesi con la sola finalità di beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro e di tutela sociale, generando il cd fenomeno del “*dumping sociale*”.

L'Italia, in materia di distacco e somministrazione transnazionale, ha già recepito nel proprio ordinamento le direttive europee in parola dotandosi di norme anti dumping quali il d.lgs. n. 72/2000 ed il d.lgs. n. 136/2016.

Per tale ragione dal 1° gennaio 2017 le imprese straniere che distaccano e/o somministrano lavoratori in Italia sono tenute, in via obbligatoria, a comunicare preventivamente il distacco e sono altresì tenute a garantire, durante tutto il periodo, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni di contratti nazionali/territoriali/aziendali per i lavoratori che effettuano analoghe prestazioni lavorative nel luogo ove si svolge l'attività lavorativa.

Ora, oltre che l'Italia, anche *Austria, Francia e Germania* hanno recepito tali direttive e pertanto si sono dotate di proprie norme dirette a disciplinare il distacco di lavoratori in ingresso nel loro Paese. Qualora un'impresa italiana distacchi lavoratori in tali paesi è tenuta quindi ad osservare una serie di adempimenti ed accorgimenti che analizzeremo con particolare focus nel settore dell'autotrasporto ed edilizia, non dimenticando che le regole valgono comunque per tutti settori.

In ogni caso è sempre buona prassi verificare, prima di inviare lavoratori all'estero, quali siano le condizioni di lavoro e adempimenti amministrativi da ottemperare, in quanto ogni singolo stato è libero di dotarsi di propria ed autonoma disciplina.

AUTOTRASPORTO: IL DISTACCO DI LAVORATORI IN AUSTRIA

L'Austria dal 1° gennaio 2017 si è dotata di una norma che prevede, in caso di distacco, l'obbligo di effettuare la “*comunicazione preventiva*” e di “*retribuire il personale impiegato in modo non inferiore all'equivalente retribuzione percepita da un lavoratore locale impiegato nella medesima attività*”.

Tale obbligo è applicato in tutti i settori di attività, nessuno escluso, pertanto trova applicazione anche nell'autotrasporto sia per il cd "cabotaggio", che per il traffico avente origine o destinazione sul territorio austriaco (unica esclusione è il solo transito).

La comunicazione preventiva di distacco ed i documenti necessari

le imprese che effettuano il distacco di lavoratori devono:

a) *effettuare la comunicazione preventiva di distacco almeno sette giorni prima* mediante comunicazione telematica alla "Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung" - post.finpolzko@bmf.gv.at comunicando:

- a. i nominativi dei lavoratori distaccati e il periodo in cui avverrà tale distacco
- b. i nominativi dei referenti chiamati a svolgere funzioni di interlocuzione con le autorità di controllo austriache

per effettuare la comunicazione si deve utilizzare il sito (in lingua italiana) al seguente link:

<https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it>

b) *tenere a bordo del veicolo la seguente documentazione con cui dimostrare il rispetto della legge e che deve essere prodotta in caso di controllo su strada:*

- 1) *comunicazione che attesti che il lavoratore viaggia in Austria* (copia della comunicazione preventiva inviata tramite il sito austriaco)
- 2) *contratto di lavoro* (tradotto in inglese o tedesco – vedi *modelli allegati*)
- 3) *busta paga* (tradotta in tedesco)
- 4) *formulario A1* per dimostrare l'iscrizione alla previdenza sociale italiana (INPS)
- 5) *documento che attesti il salario minimo* del conducente mentre viaggia in Austria

I documenti di cui sopra possono essere archiviati su dispositivi elettronici (incluso il tablet).

La retribuzione

i livelli retributivi da rispettare sono quelli definiti dal salario minimo o dai CCNL vigenti in Austria, pertanto l'autista distaccato dovrà percepire un salario non inferiore all'omologo autista di un'impresa austriaca. Per la verifica delle retribuzioni di base e degli elementi variabili previste dallo specifico CCNL per l'autotrasporto si può fare riferimento al seguente link:

http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.1.a/collectiveagreements/search?dokid=163066&dokset=4633&language=en

Si propone in tabella, a titolo di un raffronto, estratto del salario in vigore in Austria e Italia:

Austria		
salario minimo autisti in vigore dal 01/01/2015		
Descrizione	Paga mensile	Paga oraria
lavoratori non qualificati – conducenti di veicoli a motore fino a 3,5 t	1.430,71	8,27
conducenti di autoarticolati	1.501,64	8,68
conducenti di veicoli a motore con merci pericolose	1.536,24	8,88
conducenti di veicoli a motore con la formazione in apprendistato per autoarticolati	1.582,95	9,15
conducenti di veicoli a motore per la fornitura di stazioni di servizio	1.619,28	9,36

Italia		
settore Autotrasporti Merci e Logistica Imprese Artigiane tabelle retributive in vigore da ottobre 2015		
Descrizione	Paga mensile	Paga oraria
3° super	1.652,37	9,83554
3° super junior	1.605,04	9,55381
3° junior	1.608,53	9,57458
4° senior	1.529,68	9,10524
4° junior	1.480,57	8,81292

Regime sanzionatorio

- *la mancata presenza a bordo della documentazione* è punita con una sanzione da 1.000 a 10.000 euro, che diventano 20.000 euro in caso di recidiva.
- *il mancato rispetto del salario minimo austriaco* è punito con la sanzione da 1.000 a 10.000 euro
- *la mancata comunicazione online del distacco* è punita con una sanzione da 500 a 5.000 euro innalzabile a 10.000 euro in caso di recidiva
- *la mancata comunicazione di eventuali modifiche* è punita con una sanzione da 41 a 4.140 euro.

Il formulario A1

Il lavoratore deve essere dotato del formulario A1 il quale certifica quale legislazione in materia di sicurezza sociale debba essere applicata al lavoratore medesimo.

Il possesso del formulario consente al lavoratore di rimanere agganciato al nostro sistema previdenziale nazionale INPS evitando così che sia richiesta la contribuzione nel luogo di prestazione.

I formulari devono essere rilasciati tanto a coloro che vengono distaccati all'estero in un unico Stato quanto nel caso in cui l'attività sia esercitata in modo abituale in più Stati (caso ricorrente nel settore dell'autotrasporto).

L'INPS con il recente messaggio n. 1605 del 12/04/2017 ha fornito indicazioni e chiarimenti circa le modalità di rilascio del formulario A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto inviati in Paesi dell'Unione Europea, distinguendo se la richiesta di rilascio è formulata per attività in un solo Stato piuttosto che in più Stati.

Quanto sopra in virtù del fatto che se il lavoratore svolge la propria attività in un solo Stato dell'UE trova applicazione l'**art. 12** del regolamento (CE) n. 883/2004, mentre se il distacco interessa abitualmente più Stati trova applicazione l'**art. 13** del regolamento medesimo.

La durata del formulario A1

Ai fini della durata del formulario, vengono associati i seguenti periodi di validità:

- **24 mesi se richiesto ai sensi dell'art. 12**
- **validità sino a quando la situazione del lavoratore non subisce variazioni rispetto quella valutata in sede di rilascio della certificazione stessa se richiesto ai sensi dell'art. 13.**

In caso di lavoratore con contratto a tempo determinato la validità sarà limitata alla durata del contratto stesso.

L'INPS, nel messaggio in parola, specifica che in caso di richiesta del formulario ex art. 12, deve essere fatta dal datore di lavoro, mentre se ex art. 13 la richiesta deve essere fatta dal lavoratore stesso in ragione del fatto che l'interessato potrebbe avere anche più datori di lavoro. Il lavoratore dovrà fornire all'Ente Previdenziale le informazioni relative alla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e agli Stati membri dove l'attività viene abitualmente svolta.

L'INPS precisa che, per i lavoratori non residenti in Italia, anche se dipendenti di datori di lavoro che hanno la loro sede sul territorio nazionale, il rilascio della certificazione è di competenza del Paese di residenza del lavoratore.

Qualora il lavoratore sia residente in Italia la richiesta dovrà essere presentata alla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza dello stesso.

EDILIZIA: IL DISTACCO DI LAVORATORI IN AUSTRIA

Stante che in Austria gli obblighi in materia di notifica preventiva e di salario sono estesi a tutti i settori, nessuno escluso, pertanto anche l'impresa edile dovrà obbligatoriamente effettuare la cd "comunicazione preventiva" così come dovrà retribuire i lavoratori in modo non inferiore all'equivalente retribuzione percepita da un lavoratore locale impegnato nella medesima attività.

A maggiore informazione e approfondimento si allega il documento "*chiarimenti in merito al distacco del personale proveniente dagli Stati UE/SEE e dalla Svizzera*" pubblicato nel sito governativo austriaco www.bmf.gv.at

La comunicazione preventiva di distacco

le imprese che effettuano il distacco di lavoratori devono:

- *inviare la comunicazione telematica preventiva* "Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung" - post.finpolzko@bmf.gv.at comunicando i nominativi:
 - dei lavoratori distaccati e il periodo in cui avverrà tale distacco
 - dei referenti chiamati a svolgere funzioni di interlocuzione con le autorità di controllo austriache

per effettuare la comunicazione è a disposizione il sito (in lingua italiana) al seguente link: <https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it>

Cassa edile e la richiesta di esonero contributivo

in Austria, al pari dell'Italia, è presente un sistema di cassa edile la cui denominazione locale è "BUAK".

Stante che ai lavoratori distaccati devono essere garantite medesime condizioni e tutele rispetto quelle applicate in loco, non fa eccezione il versamento della relativa contribuzione alla locale cassa edile.

Al fine di evitare la doppia imposizione, sia in Italia che in Austria, la Commissione Nazionale Paritetica per le casse edili (CNCE) ha sottoscritto l'accordo quadro nazionale per il reciproco riconoscimento dei versamenti tra Italia e Austria.

Pertanto le imprese italiane operanti in Austria, in virtù della convenzione, potranno far valere la convenzione ed essere esentate dai versamenti alla BUAK.

Le imprese localizzate nella provincia di Udine, al fine di fruire dell'esenzione, devono inviare alla *Commissione Nazionale Paritetica per le casse edili (CNCE)* "*la dichiarazione per la richiesta di esonero dall'iscrizione alla BUAK*".

Il modello di esenzione, qui allegato, è da inviarsi per il tramite della Cassa Edile di Udine via Monte S. Marco, 56 – Udine tel. 0432.546377, fax 0432.470892 mail cema@cassaedileud.it, PEC ud00@infopec.cassaedile.it Si ritiene utile evidenziare che oltre che con la BUAK austriaca, analoga convenzione è stata stipulata con la Francia (BTP – Unione delle casse di Francia della Rete Congedi Intemperie Edili) e la Germania (ULAK).

Documenti da tenere sul luogo di lavoro

vi sono una serie di documenti che devono essere tenuti nel luogo di prestazione lavorativa a disposizione degli organi ispettivi:

1. elenco dei lavoratori distaccati
2. carta di soggiorno e permessi di soggiorno per personale extra UE
3. formulari A1 - INPS
4. formulari PDA1 - INAIL (*vedi faq allegata*)
5. LUL (rispettare salario minimo austriaco)
6. foglio/libro cantiere (presenze)
7. contratti di lavoro + comunicazioni CO Unilav
8. visura camerale
9. copia delle notifiche (comunicazione di distacco + cassa edile)
10. tessera sanitaria TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia)
11. documenti personali (carta identità/passaporto)

La documentazione relativa alla retribuzione dovrà essere conservata in lingua tedesca.

Il formulario A1

Il lavoratore deve essere dotato di formulario A1 il quale certifica quale legislazione in materia di sicurezza sociale debba essere applicata al lavoratore medesimo.

Per le modalità di rilascio e durata si richiama quanto sopra evidenziato nella sezione dedicata all'autotrasporto.

Livelli retributivi

I livelli retributivi da rispettare sono quelli definiti dal salario minimo o dai CCNL, pertanto il lavoratore dell'impresa italiana dovrà percepire un salario non inferiore all'omologo lavoratore di un'impresa austriaca.

Per la verifica delle retribuzioni di base e degli elementi variabili previste dallo specifico CCNL per il settore costruzioni e industrie edilizie si può fare riferimento al seguente link:

http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.1.a/collectiveagreements/search?dokid=163066&dokset=4633&language=en

A titolo indicativo si propone una tabella di raffronto tra il salario in edilizia italiano e quello austriaco:

Austria		
salario minimo settore delle costruzioni e industrie edilizie in vigore dal 1/05/2016		
Descrizione	Paga mensile	Paga oraria
semplici compiti	da € 1.805,18 a € 1.967,90	da € 10,44 a € 11,38
compiti che richiedono qualificazione	da € 2.072,99 a € 2.311,98	da € 12,00 a € 13,36
compiti che richiedono alta qualificazione	da € 2.539,11 a € 2.608,61	da € 14,68 a € 15,08

Italia		
salario minimo imprese artigiane e Piccole Imprese Industriali tabelle retributive in vigore da luglio 2015		
Descrizione	Paga mensile (paga oraria x 173)	paga oraria

Operaio 5 Livello	2.083,96	12,04601
Operaio 4 livello	1.972,38	11,40104
Operaio 3 livello	1.882,07	10,87902
Operaio 2 livello	1.721,16	9,94890
Operaio 1 livello	1.559,66	9,01538

(Fonti: sito www.bmf.gv.at , Inps messaggio 12 aprile 2017 n. 1605)